



Città di Sassuolo

ORDINANZA N. 64 del 29/02/2024

Servizio Tutela del Territorio e Protezione Civile

OGGETTO: REVOCA ORD. 149/2023 E ADOZIONE DAL 1.3.2024 DI LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE E MISURE PER LA GESTIONE DELLA QUALITÀ DELL'ARIA ED IL PROGRESSIVO ALLINEAMENTO AI VALORI FISSATI DALL'UNIONE EUROPEA DI CUI AL D.LGS. N. 155 DEL 13.08.2010.

Il Sindaco

Premesso che:

- la Direttiva Europea 2008/50/CE pone in capo agli Stati membri l'obbligo di valutare la qualità dell'aria e, di conseguenza, adottare le misure finalizzate a mantenere la qualità laddove è buona e migliorarla negli altri casi;
- il D.Lgs. n. 155 del 13/08/2010 attribuisce alle Regioni e alle Province autonome le funzioni di valutazione e gestione della qualità dell'aria nel territorio di propria competenza e, in particolare, assegna loro il compito di adottare piani e misure per il perseguimento dei valori obiettivo ed il mantenimento del relativo rispetto;
- l'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) individua nelle polveri fini, che superano le naturali barriere di difesa dell'organismo, le responsabili dirette dell'insorgenza di tumori;
- nonostante sia stato rilevato il miglioramento della qualità dell'aria negli ultimi decenni, l'inquinamento atmosferico resta il principale fattore ambientale collegato a malattie prevenibili e mortalità prematura, nonché il responsabile di effetti negativi su gran parte dell'ambiente naturale dell'Europa, come evidenziato dalle Linee guida sulla qualità dell'aria dell'Organizzazione Mondiale della Sanità;
- l'area geografica della Pianura Padana è interessata da condizioni simili dal punto di vista morfologico e meteorologico;
- i parametri più critici sono il particolato atmosferico (PM₁₀ e PM_{2,5}), gli ossidi di azoto (NO_x) e l'ozono (O₃);
- il particolato è l'inquinante atmosferico che provoca i maggiori danni alla salute umana in Europa e gran parte delle particelle emesse direttamente derivano dalle attività umane, principalmente dalla combustione di combustibili fossili e biomasse. I gas precursori sono emessi dal traffico veicolare, dall'agricoltura, dall'industria e dal riscaldamento domestico;
- gli obiettivi di questa Amministrazione sono la tutela della salute dei cittadini e il risanamento della qualità dell'aria;

visti:

- il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030), approvato dalla Regione Emilia-Romagna con D.A.L. n. 152 del 30/01/2024, il cui obiettivo, in continuità con il precedente PAIR 2020, è raggiungere nel più breve tempo possibile livelli di qualità dell'aria ambiente volti a evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi per la salute umana e per l'ambiente nel suo complesso,

perseguire il mantenimento dei livelli di qualità dell'aria, laddove buona, e migliorarla negli altri casi;

- il "Nuovo Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano", approvato dalla Regione Emilia-Romagna con DGR n. 795 del 05/06/2017 e sottoscritto in data 25/07/2017 dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dalle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto;
- la L.R. n. 16/2017 "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento regionale in materia ambientale e a favore dei territori colpiti da eventi sismici", art. 42 "Sanzioni e divieti posti a tutela della qualità dell'aria";

visti inoltre:

- la Deliberazione di Giunta regionale n. 745 del 16 maggio 2022 "Piano Aria Integrato regionale (PAIR 2020). Adesione al progetto Move-In (MONitoraggio dei VEicoli INquinanti) per il monitoraggio delle percorrenze reali effettuate dai veicoli soggetti alle limitazioni della circolazione mediante installazione di dispositivi telematici e disposizioni attuative", con la quale la Regione Emilia-Romagna ha aderito, adeguandolo alla realtà regionale, al progetto MOVE IN ideato dalla Regione Lombardia per la rilevazione e il monitoraggio, tramite l'installazione di una scatola nera, dei chilometri percorsi dai mezzi di trasporto soggetti a limitazione del traffico per motivi ambientali, al fine di adottare politiche in materia di qualità dell'aria, relativamente alla riduzione delle emissioni da traffico, correlate all'effettivo utilizzo del veicolo;
- la Deliberazione di Giunta regionale, n. 1101 del 4 luglio 2022 "Approvazione schema di accordo di collaborazione tra Regione Emilia-Romagna e Regione Lombardia per il risanamento della qualità dell'aria attraverso l'estensione del progetto integrato Move-In (MONitoraggio dei VEicoli INquinanti) al territorio emiliano romagnolo";
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 2127 del 5 dicembre 2022 "Adesione al progetto Move-In (MONitoraggio dei VEicoli INquinanti) di cui alla DGR 745/2022. Approvazione documenti tecnici per l'avvio del progetto", nella quale è descritto nel dettaglio il servizio e in particolare è precisato che il sistema non consente la circolazione dei veicoli in caso di attivazione delle misure emergenziali di limitazione della circolazione qualora si verificano previsioni di perdurante accumulo degli inquinanti e in occasione delle domeniche ecologiche, laddove adottate con specifica ordinanza;

atteso che l'art. 10 della Legge n. 103 del 10 agosto 2023 di conversione in legge del Decreto-Legge 13 giugno 2023, n. 69 "Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano", regola le pratiche agricole di raggruppamento e abbruciamento nel luogo di produzione di materiali vegetali nelle Regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto, stabilendo che, nelle zone in cui risultano superati i valori limite, giornaliero o annuale, di qualità dell'aria ambiente previsti per le PM₁₀ dall'allegato XI al D.Lgs. n. 155/2010, tali pratiche sono ammesse solo nei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, settembre e ottobre;

viste le Norme Tecniche di Attuazione del PAIR 2030 e in particolare:

- l'art. 12 relativo alle limitazioni da applicarsi alla circolazione dei veicoli privati nel centro abitato dei Comuni dell'Agglomerato di Bologna e dei Comuni delle zone di Pianura est e ovest nel periodo dal 1 ottobre al 31 marzo, che stabilisce anche il numero minimo di controlli da effettuare sul rispetto delle misure di limitazione alla circolazione e l'ambito di fruizione del servizio Move-In;
- l'art. 12 comma 2 che stabilisce, per i Comuni aventi popolazione superiore a 30.000 abitanti, i Comuni dell'Agglomerato di Bologna e i Comuni volontari, l'applicazione di limitazioni alla circolazione emergenziali anche nelle domeniche ecologiche (4 domeniche al mese, con possibilità di sospensione dal 1° dicembre al 6 gennaio e nei giorni di festività);
- l'art. 15 relativo ad altre misure di contenimento delle emissioni, che prevede nelle zone Pianura Est e Ovest e nell'Agglomerato di Bologna, nel periodo 1° ottobre al 31 marzo, il divieto di qualsiasi tipologia di combustione all'aperto a scopo intrattenimento, quali, ad esempio, falò tradizionali o fuochi d'artificio, ad eccezione dei barbecue;
- l'art. 16 relativo alle misure emergenziali da attuare nel periodo 1° ottobre al 31 marzo da parte dei Comuni dell'Agglomerato di Bologna e dei Comuni delle zone di Pianura est e ovest, se le previsioni modellistiche di qualità dell'aria formulate da ARPAE il lunedì, il mercoledì e il venerdì (individuati quali giorni di controllo) indicano la probabilità di superamento del valore limite giornaliero del PM₁₀ per i tre giorni successivi a decorrere da quello di controllo;

- l'art. 17 relativo alle misure locali aggiuntive da attuarsi da parte dei Comuni nel caso in cui si verificano 25 superamenti del valore limite giornaliero di PM₁₀ in una delle stazioni di monitoraggio collocate sul proprio territorio, al fine di evitare il superamento del valore limite giornaliero di PM₁₀ nell'anno solare di riferimento;
- l'art. 21 che pone le seguenti prescrizioni volte alla riduzione dei consumi energetici negli insediamenti urbani:
 - a) obbligo di chiusura delle porte di accesso al pubblico da parte di esercizi commerciali e degli edifici con accesso al pubblico per evitare dispersioni termiche nelle fasi di riscaldamento e raffrescamento;
 - b) nelle zone di Pianura Ovest, di Pianura Est e dell'Agglomerato di Bologna, durante la stagione termica, obbligo di mantenimento delle temperature fino a massimo di 19° C nelle case, negli uffici, nei luoghi per le attività ricreative associative o di culto, nelle attività commerciali; fino a massimo di 17° C nei luoghi che ospitano attività industriali ed artigianali. Sono esclusi da queste indicazioni gli ospedali e le case di cura, le scuole ed i luoghi che ospitano attività sportive;
- l'art. 22 che regola gli impianti di combustione a biomassa solida per riscaldamento ad uso civile;
- l'art. 33 che dispone, nelle zone di Pianura Est, Pianura Ovest e dell'Agglomerato di Bologna, il divieto di abbruciamento dei residui vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f) del D. Lgs. n. 152/2006, incluse le stoppie e le paglie, fatte salve le deroghe espressamente indicate;

preso atto della sentenza del 10/11/2020, pronunciata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella causa C-644/18 della Commissione europea contro la Repubblica italiana riguardante la violazione degli articoli 13 e 23 della Direttiva 2008/50/CE in materia di qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, che vede coinvolta la Regione Emilia-Romagna per il superamento del valore limite giornaliero di PM₁₀;

considerato che:

- la Regione Emilia-Romagna è coinvolta nella procedura sopra citata per il superamento valore limite giornaliero di PM₁₀ nella zona Pianura Ovest (IT0892) e nella zona Pianura Est (IT0893) e che al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte e di conseguire, in tempi rapidi, il rispetto dei valori limite di PM₁₀, è tenuta a adottare le misure necessarie per il risanamento della qualità dell'aria nelle zone citate;
- le concentrazioni di PM₁₀ sono caratterizzate da una preponderante componente secondaria e pertanto è necessario agire sia sulle fonti di PM₁₀ primario che sulle fonti dei precursori della frazione secondaria, oltretutto su area vasta data la componente sostanziale di inquinamento di fondo;
- in Regione Emilia-Romagna si è ancora a rischio di superamento del valore limite annuale di NO₂, nonostante si sia rispettato il valore normativo nel 2020 e nel 2022;

considerato che:

- il Comune di Sassuolo è tenuto all'attuazione delle misure per la tutela della qualità dell'aria stabilite dal PAIR 2030 e ricade in zona "Pianura Ovest" ai sensi dell'Allegato 2A del citato PAIR;
- al 31/12/2023 il Comune di Sassuolo ha una popolazione residente pari a n. 40.830 abitanti, pertanto rientra nel campo di applicazione delle misure previste dal PAIR 2030 per i comuni aventi una popolazione superiore a 30.000 abitanti;
- il D.Lgs. n.155/2010 prevede un valore limite giornaliero per le PM₁₀ pari a 50µg/m³, nonché un numero massimo annuale di superamenti pari a 35;

accertato che:

- in Emilia-Romagna, il sistema di valutazione della qualità dell'aria, costituito dalle stazioni fisse, dai laboratori e unità mobili e dagli strumenti modellistici gestiti da ARPAE, evidenzia nel periodo temporale 2008-2023, superamenti dei valori limite per la protezione della salute su diverse aree del territorio regionale e in particolare del valore limite giornaliero del PM₁₀ (50µg/m³ di concentrazione giornaliera da non superare più di 35 volte in un anno) e del valore limite annuale di NO₂ (40 µg/m³), fissati dalla DIR 2008/50/CE e dal D.Lgs. n. 155/2010 di recepimento;
- dal 1 gennaio 2024, come si evince dai dati registrati da ARPAE al 25.02.2024, il valore limite giornaliero per le PM₁₀ è già stato superato n. 19 volte presso la stazione di monitoraggio del fondo rurale "Mirandola-Gavello", n. 24 volte presso la stazione di monitoraggio del fondo suburbano di Carpi, n. 20 volte presso le stazioni di monitoraggio del fondo urbano (Modena

Parco Ferrari", n. 14 volte presso la stazione di monitoraggio del fondo urbano di Sassuolo, n.31 volte presso la stazione di monitoraggio del traffico urbano "Modena Giardini" e n. 17 volte presso le stazioni di monitoraggio del traffico urbano di Fiorano Modenese;

- dall'analisi dei dati rilevati dalla rete di monitoraggio della qualità dell'aria emerge la necessità di adottare un complesso di misure volte a tutelare la qualità dell'aria e la salute pubblica;

ritenuto necessario, stante gli sforamenti del valore limite giornaliero per le PM₁₀ e alla luce dei citati cambiamenti normativi in materia, revocare l'ordinanza n. 149 del 29.9.2023 ed adottare un nuovo provvedimento coordinato con le recenti misure previste dal nuovo PAIR 2030;

atteso che il nuovo PAIR 2030 prevede l'applicazione delle limitazioni alla circolazione veicolare al centro abitato ma la modifica della segnaletica verticale richiede tempi, dettati dalla previsione a bilancio delle necessarie risorse economiche e dalla relativa procedura di appalto per la fornitura e posa, non compatibili con la necessità di adottare subito il nuovo provvedimento e pertanto nel presente provvedimento le limitazioni alla circolazione veicolare continueranno a trovare applicazione all'interno dell'area del centro abitato di Sassuolo come approvata con DGC 167/2016;

richiamata l'ordinanza sindacale n.173 del 28/12/2022 con la quale il Comune di Sassuolo ha adottato dal 01/01/2023 al 30/06/2024 il Sistema Move-In (MOnitoraggio dei VEicoli INquinanti) sul territorio comunale, in attuazione alla Deliberazione della Giunta regionale n. 2127 del 5/12/2022, al fine di consentire ai veicoli aderenti a tale Sistema di spostarsi all'interno dell'area soggetta a limitazioni alla circolazione per il miglioramento della qualità dell'aria, fatta eccezione delle domeniche ecologiche e dei giorni in cui sono attive le misure emergenziali;

richiamati:

- l'art. 13 della Legge n. 833 del 23/12/1978 "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale";
- l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- il D.Lgs. n. 155/2010 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";
- il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030);
- gli artt. 5, 7 e 37 del D.Lgs. n.285 del 30.04.1992 "Nuovo codice della Strada" e ss.mm.ii.;
- la L. n. 689/1981 "Modifiche al sistema penale";
- l'art. 5 del D.P.R. n. 74/2013 "Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192";
- il D.M. n. 186 del 7/11/2017 "Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide";
- il Regolamento regionale n. 3 del 15/12/2017 "Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue";
- l'art. 182 comma 6 bis del D.Lgs. n. 152/2006 "Testo unico in materia Ambientale";
- l'art. 10 della L. n. 103/2023 di conversione in legge del Decreto-Legge 13 giugno 2023, n. 69 "Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano";

REVOCA

la propria ordinanza n. 149 del 29.9.2023 in quanto non più corrispondente al dettato normativo così come aggiornato dalla D.A.L. n. 152 del 30/01/2024 che approva il nuovo Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030);

ORDINA

- 1) **Dal 1.3.2024 al 31.3.2024, dal lunedì al venerdì, dalle 8:30 alle 18:30**, nell'area individuata al successivo punto 3), il **divieto di circolazione dei seguenti veicoli a motore**:
 - veicoli alimentati a **BENZINA PRE EURO, EURO 1 e EURO 2**;
 - veicoli **DIESEL e DIESEL DUAL FUEL PRE EURO, EURO 1, EURO 2, EURO 3 e EURO 4**;
 - **ciclomotori e motocicli PRE EURO e EURO 1**;
 - veicoli **BENZINA-METANO e BENZINA-GPL PRE EURO e EURO 1**.

2) **Le domeniche 3.3.2024, 10.03.2024, 17.3.2024 e 24.3.2024 sono domeniche ecologiche**, pertanto nella fascia oraria 8:30 – 18:30, nell'area di cui al successivo punto 3), è fatto **divieto di circolazione dei veicoli a motore di cui al precedente punto 1) e dei veicoli DIESEL e DIESEL DUAL FUEL EURO 5**.

3) Le restrizioni della circolazione di cui ai punti 1) e 2) trovano **applicazione all'interno dell'area del centro abitato di Sassuolo come approvata con D.G.C. n. 167/2016, rappresentata graficamente nell'Allegato A** e delimitata esternamente come segue:

Viale Palestro, Circonvallazione sud-ovest, Circonvallazione sud, Circonvallazione sud-est, Circonvallazione nord-est (tratto compreso tra via Braida e via Verrazzano), Via Verrazzano (tratto compreso tra Circonvallazione sud-est e via Radici in Piano), via Radici in Piano (tratto compreso tra Via Verrazzano e via Radici in Monte) e via Radici in Monte (il perimetro tra via Radici in Monte e via Radici in Piano si raccorda tramite via Stazione e via Marconi, per questo motivo escluse dalle vie oggetto di divieto).

Le vie oggetto di divieto di circolazione sono evidenziate in arancione e le vie costituenti il perimetro sono escluse dal divieto.

4) L'adozione delle seguenti **misure emergenziali** su tutto il territorio comunale qualora, nel periodo **dal 1.3.2024 al 31.3.2024**, nei giorni di controllo (lunedì, mercoledì e venerdì), il bollettino di monitoraggio emesso da ARPAE evidenzi, nell'ambito territoriale della Provincia di Modena, la **previsione di superamento del valore limite giornaliero di PM₁₀ per tre giorni consecutivi**:

- **ampliamento delle limitazioni alla circolazione di cui al punto 1), nell'area individuata al punto 3), con il divieto di circolazione anche per tutti i veicoli **DIESEL e DIESEL DUAL FUEL EURO 5****;
- **divieto di utilizzo di generatori di calore per uso civile alimentati a biomassa legnosa**, in presenza di impianto di riscaldamento alternativo, aventi prestazioni energetiche ed emissive **inferiori alla classe "4 stelle"**;
- **divieto di spandimento di liquami zootecnici**. Sono escluse dal presente divieto le tecniche di spandimento con:
 - interrimento immediato dei liquami
 - iniezione diretta al suolo
 - fertirrigazione con liquami diluiti (contenuto in sostanza secca minore del 2%) e frazione liquida chiarificata generata dal trattamento di separazione meccanica dei liquami e del digestato. Sono ammesse la microirrigazione (a goccia) e la subirrigazione;
 - spandimento a bande, operato da barre orizzontali provviste di tubi rigidi terminanti con una scarpetta metallica di distribuzione a contatto con la superficie del suolo, cd. *trailing shoe*;
 - su terreni con coltura in atto o seminata, inclusi i prati, spandimento rasoterra a bande o iniezione superficiale a solchi aperti o a solchi chiusi;
 - iniezione diretta a solchi chiusi a profondità superiore ai 10 cm.Sono fatte salve le deroghe per soprappiù limite di stoccaggio, verificato dall'autorità competente al controllo;
- **divieto per tutti i veicoli di sostare con motore acceso**;
- **potenziamento dei controlli** con particolare riguardo al rispetto dei divieti di combustione all'aperto, di spandimento dei liquami e delle limitazioni alla circolazione;

Tali misure emergenziali entrano automaticamente in vigore, senza necessità di adottare ulteriori specifici provvedimenti, decorrono dal giorno successivo all'emissione del bollettino di monitoraggio da parte di ARPAE e sono mantenute fino al giorno di controllo successivo incluso e comunque finché i valori previsti a livello provinciale di PM₁₀ non rientrano al di sotto del valore limite giornaliero. Pertanto le misure emergenziali **si estendono anche nei giorni festivi e nei giorni di sabato e domenica eventualmente coinvolti**.

I giorni di applicazione delle misure emergenziali prendono il nome di **giorni smog alarm**.

Dell'attivazione/cessazione delle presenti misure emergenziali sarà data notizia alla cittadinanza attraverso gli organi di informazione.

5) **Dal 1.3.2024 alla fine della stagione termica (15.4.2024 salvo proroghe), su tutto il territorio comunale, è fatto obbligo di abbassare la temperatura negli ambienti riscaldati di 1°C fino al limite massimo di:**

- 19°C (+ 2°C di tolleranza) negli edifici adibiti a residenza ed assimilabili (E1), a uffici ed assimilabili (E2), ad attività ricreative e di culto ed assimilabili (E4), ad attività commerciali ed assimilabili (E5), ad attività sportive (E6);
- 17°C (+ 2°C di tolleranza) nei luoghi che ospitano attività industriali ed artigianali ed assimilabili (E8).

Sono esclusi da questa disposizione gli ospedali, le cliniche, le case di cura e assimilabili, gli edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli ed assimilabili (E7);

- 6) **Dal 1.3.2024 al 31.3.2024, su tutto il territorio comunale, è fatto divieto di qualsiasi tipologia di combustione all'aperto a scopo intrattenimento**, quali, ad esempio, falò tradizionali o fuochi d'artificio (ad eccezione dei barbecue). In deroga al divieto, sono consentiti due eventi, promossi o autorizzati dall'Amministrazione comunale, nell'ambito di festeggiamenti tradizionali, nel caso in cui non siano state attivate le misure emergenziali o i provvedimenti di dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi.
- 7) **Dal 1.3.2024 al 31.3.2024, su tutto il territorio comunale, è fatto divieto di abbruciamento dei residui vegetali** ai sensi dell'art. 182, comma 6 bis, del D.Lgs. n. 152/2006. E' fatta deroga al presente divieto:
- sempre a seguito di prescrizioni emesse dall'Autorità fitosanitaria;
 - per soli due giorni complessivi nei mesi di ottobre e marzo nelle zone non raggiungibili dalla viabilità ordinaria, limitatamente alla combustione in loco di soli residui vegetali agricoli o forestali in piccoli cumuli, non superiori a tre metri steri per ettaro al giorno, da parte del proprietario o dal possessore del terreno. Tale deroga è consentita solo nei giorni in cui non siano state attivate le misure emergenziali per la qualità dell'aria e sempre che non sia stato dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi;
- Le modalità con cui possono essere condotti e comunicati gli abbruciamenti in deroga sopra citati sono riportati nell'allegato 2 alla D.G.R. n.189/2021.
- 8) **Dal 1.3.2024 al 31.3.2024, su tutto il territorio comunale, in tutte le unità immobiliari dotate di riscaldamento multicombustibile è vietato utilizzare biomasse combustibili solide (legna, pellet, cippato, altro):**
- nei focolari aperti o che possono funzionare aperti;
 - nei generatori di calore di cui all'art.1 comma 3 del D.M. n.186/2017 aventi classe di prestazione emissiva inferiore a "3 stelle", così come definita nell'Allegato 1 del citato D.M. .
- Il presente divieto si applica esclusivamente ai generatori di calore a biomassa utilizzati per il riscaldamento ad uso civile.
- Nei generatori di calore funzionanti a pellet per i quali non vige il divieto di cui sopra (quindi certificati 3 stelle o superiori) è fatto comunque **obbligo di utilizzare pellet certificato conforme alla Classe A1** della norma UNI EN ISO 17225-2:2014.
- 9) Tutto l'anno, ai sensi dell'art.21 del PAIR 2030, è fatto obbligo di chiusura delle porte di accesso al pubblico da parte degli esercizi commerciali e degli edifici con accesso al pubblico per evitare dispersioni termiche nelle fasi di riscaldamento e raffrescamento. Sono esclusi gli esercizi commerciali e gli edifici dotati di dispositivi alternativi alle porte di accesso per l'isolamento termico degli ambienti.
- 10) Tutto l'anno, ai sensi dell'art. 22 del PAIR 2030, è fatto divieto di installazione di nuovi generatori di calore a biomassa per uso civile di classe di prestazione emissiva inferiore alle "5 stelle".

DISPONE CHE

- a) E' fatto obbligo a chiunque di rispettare le limitazioni alla circolazione di cui ai punti 1), 2) e 4) all'interno dell'area del centro abitato di Sassuolo, così come definita al punto 3) e rappresentata graficamente nell'Allegato A.
- b) Sono esclusi dalle limitazioni alla circolazione di cui al punto 1) i veicoli che hanno aderito al sistema Move-In secondo le modalità operative descritte negli allegati A, B, C alla Deliberazione di Giunta Regionale n.2127/2022, così come disposto dall'ordinanza sindacale n.173 del 28/12/2022. Di seguito il sito internet regionale dell'iniziativa:
- <https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/aria/temi/move-in>
- c) Sono inoltre esclusi dalle limitazioni alla circolazione di cui ai punti 1), 2) e 4) esclusivamente i veicoli individuati dal PAIR 2020 ovvero:
- autoveicoli con almeno 3 persone a bordo se omologati a 4 o più posti a sedere e con almeno 2 persone a bordo se omologati a 2 o 3 posti a sedere (car pooling), inclusi ciclomotori e motoveicoli;
 - autoveicoli elettrici o ibridi dotati di motore elettrico;
 - ciclomotori e motocicli elettrici;
 - autoveicoli diretti ai parcheggi scambiatori, individuati nella cartografia di cui all'**Allegato A** e corrispondenti al Parcheggio di via Tien An Men (P₁) e al Parcheggio denominato Unicredit (P₂), la cui entrata/uscita è consentita solo ed esclusivamente da via Radici in

- Piano;
- autoveicoli per trasporti specifici e per uso speciale così come definiti dall'art. 54 del Codice della Strada (vedi **Allegato B** al presente provvedimento);
 - altri veicoli ad uso speciale così come individuati nell'Allegato 3 punto B della Relazione generale del PAIR 2030 approvato (vedi **Allegato C** al presente provvedimento).
- d) Le misure di limitazione alla circolazione veicolare di cui ai punti 1), 2) e 4) sono sospese e quindi non si applicano nei giorni di indizione di scioperi che riguardano il trasporto pubblico locale.
- e) Fatto salvo l'eventuale accertamento di reati, per i quali si procede ai sensi del vigente Codice di procedura penale, e fermo restando i principi fissati in via generale dalla L. n. 689/81, la violazione delle limitazioni alla circolazione previste dalla presente Ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 7 comma 13bis del D.Lgs. n. 285/1992 "Nuovo codice della Strada", ovvero:
- Sanzione amministrativa pecuniaria: da € 168,00 a € 678,00, fatti salvi gli eventuali adeguamenti ISTAT previsti ai sensi dell'art. 195 comma 3 del Codice della strada;
 - Sanzione amministrativa accessoria nel caso di reiterazione della violazione nel biennio: sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni.
- f) L'inosservanza delle misure di cui al punto 9), relative alla chiusura delle porte di accesso al pubblico da parte degli esercizi commerciali e degli edifici con accesso al pubblico, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 42 comma 2 della L.R. n. 16/2017, di importo non inferiore a 50,00 € e non superiore a 500,00 € a carico del titolare dell'esercizio commerciale.
- g) L'inosservanza delle altre misure previste dalla presente Ordinanza sindacale sarà punita, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000, con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, con applicazione dell'art. 16 della L. n. 689/81.

AVVERTE

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90, è ammesso:

- ricorso al TAR di Bologna entro 60 giorni ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199;
- ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti entro 60 giorni ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 285/92, limitatamente alle limitazioni alla circolazione.

Tutti i termini d'impugnazione decorrono dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio.

DISPONE INOLTRE CHE

SGP – Sassuolo Gestioni Patrimoniali srl è incaricata dell'apposizione dell'idonea segnaletica prescritta dal Codice della Strada.

La verifica dell'esecuzione della presente Ordinanza è demandata agli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della Strada per quanto riguarda le limitazioni alla circolazione veicolare e al solo Corpo di Polizia Locale, agli altri ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e agli organi addetti al controllo di cui all'art. 13 Legge 689/81 per quanto riguarda le altre misure.

Il presente provvedimento sia reso noto ai cittadini e agli enti interessati mediante affissione all'Albo pretorio, pubblicazione sul sito internet del Comune e attraverso ogni altro strumento di informazione ritenuto idoneo per garantirne ampia e tempestiva divulgazione.

Il Sindaco
Gian Francesco Menani / INFOCERT SPA
Atto sottoscritto in firma digitale

ALLEGATO A

Area soggetta a limitazioni della circolazione veicolare



PARCHEGGI SCAMBIATORI



STRADE PERCORRIBILI ALL'INTERNO DELL'AREA




PERIMETRO AREA OGGETTO DI LIMITAZIONE



STRADE OGGETTO DI LIMITAZIONE

COPIA ANALOGICA DI DOCUMENTO INFORMATICO FIRMATO DIGITALMENTE ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. ORDINANZA N. 64 del <%data_adozione%>. Firmato digitalmente da GIAN FRANCESCO MENANI il <%data_adozione%>



PARCHEGGI SCAMBIATORI

- | | | |
|---|--------------------|-------------------------------|
| 1 | PIAZZA TIEN AN MEN | (BUS AUTOSTAZIONE E FERROVIA) |
| 2 | PARCHEGGIO UNICREI | (BUS AUTOSTAZIONE E FERROVIA) |

ALLEGATO B:

AUTOVEICOLI PER TRASPORTI SPECIFICI E PER USO SPECIALE DI CUI ALL'ART. 54 DEL CODICE DELLA STRADA

- 1) Sono classificati, ai sensi dell'articolo 54, comma 2 del Codice, autoveicoli per trasporti specifici gli autoveicoli dotati di una delle seguenti carrozzerie permanentemente installate:
 - a) furgone isotermico, o coibentato, con o senza gruppo refrigerante, riconosciuto idoneo per il trasporto di derrate in regime di temperatura controllata;
 - b) carrozzeria idonea per il carico, la compattazione, il trasporto e lo scarico di rifiuti solidi urbani;
 - c) cisterne per il trasporto di liquidi o liquami;
 - d) cisterna, o contenitore appositamente attrezzato, per il trasporto di materiali sfusi o pulverulenti;
 - e) telai attrezzati con dispositivi di ancoraggio per il trasporto di containers o casse mobili di tipo unificato;
 - f) telai con selle per il trasporto di coils;
 - g) betoniere;
 - h) carrozzerie destinate al trasporto di persone in particolari condizioni e distinte da una particolare attrezzatura idonea a tale scopo;
 - i) carrozzerie particolarmente attrezzate per il trasporto di materie classificate pericolose ai sensi dell'ADR o di normative comunitarie in proposito;
 - j) carrozzerie speciali, a guide carrabili e rampe di carico, idonee esclusivamente al trasporto di veicoli;
 - k) carrozzerie, anche ad altezza variabile, per il trasporto esclusivo di animali vivi;
 - l) furgoni blindati per il trasporto valori;
 - m) altre carrozzerie riconosciute idonee per i trasporti specifici dal ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione generale della M.C.T.C.

- 2) Sono classificati, ai sensi dell'articolo 54, comma 2 del Codice, per uso speciale i seguenti autoveicoli:
 - n) trattrici stradali;
 - o) autospazzatrici;
 - p) autospazzaneve;
 - q) autopompe;
 - r) autoinnaffiatrici;
 - s) autoveicoli attrezzi;
 - t) autoveicoli scala ed autoveicoli per riparazione linee elettriche;
 - u) autoveicoli gru;
 - v) autoveicoli per il soccorso stradale;
 - w) autoveicoli con pedana o cestello elevabile;
 - x) autosgranatrici;
 - y) autotrebbiatrici;
 - z) autoambulanze;
 - aa) autofunebri;
 - bb) autofurgoni carrozzati per trasporto di detenuti;
 - cc) autoveicoli per disinfezioni;
 - dd) auto pubblicitarie e per mostre pubblicitarie purché provviste di carrozzeria apposita che non consenta altri usi e nelle quali le cose trasportate non abbandonino mai il veicolo;
 - ee) autoveicoli per radio, televisione, cinema;
 - ff) autoveicoli adibiti a spettacoli viaggianti;
 - gg) autoveicoli attrezzati ad ambulatori mobili;
 - hh) autocappella;
 - ii) auto attrezzate per irrorare i campi;
 - jj) autosaldatrici;
 - kk) auto con installazioni telegrafiche;
 - ll) autoscavatrici;

- mm) autoperforatrici;
- nn) autosega;
- oo) autoveicoli attrezzati con gruppi elettrogeni;
- pp) autopompe per calcestruzzo;
- qq) autoveicoli per uso abitazione;
- rr) autoveicoli per uso ufficio;
- ss) autoveicoli per uso officina;
- tt) autoveicoli per uso negozio;
- uu) autoveicoli attrezzati a laboratori mobili o con apparecchiature mobili di rilevamento;
- vv) altri autoveicoli dotati di attrezzature riconosciute idonee per l'uso speciale dal ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione generale della M.C.T.C. .

ALLEGATO C:

ALTRI VEICOLI AD USO SPECIALE OGGETTO DI DEROGA AI PROVVEDIMENTI DI LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE

- ww) veicoli di emergenza e di soccorso, compreso il soccorso stradale e la pubblica sicurezza, il servizio di controllo ambientale ed igienico-sanitario e veicoli attrezzati per il pronto intervento e la manutenzione di impianti elettrici, idraulici, termici e di sicurezza;
- xx) veicoli per trasporto persone immatricolati per trasporto pubblico (taxi, autobus di linea, scuolabus, ecc.);
- yy) veicoli a servizio di persone invalide provvisti del contrassegno di parcheggio per disabili ai sensi del DPR 151/2012;
- zz) veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di malattie gravi, per l'assistenza domiciliare di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili o per visite e trattamenti sanitari programmati o per donatori di sangue (nella sola giornata del prelievo per il tempo strettamente necessario da/per la struttura adibita al prelievo), in grado di esibire la relativa certificazione medica o attestato di prenotazione della prestazione oppure facendo pervenire al Corpo di Polizia Locale, nei dieci giorni successivi, apposita attestazione rilasciata dal medico curante;
- aaa) veicoli di paramedici e assistenti domiciliari in servizio di assistenza domiciliare con attestazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata di appartenenza, veicoli di medici/veterinari in visita domiciliare urgente muniti di contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine;
- bbb) veicoli adibiti al trasporto di merci deperibili, farmaci e prodotti per uso medico (gas terapeutici, ecc.);
- ccc) veicoli di interesse storico e collezionistico, di cui all'art. 60 del Nuovo Codice della Strada, iscritti in uno dei seguenti registri: ASI, StoricoLancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, limitatamente alle manifestazioni organizzate;
- ddd) veicoli diretti alla revisione, purché muniti di documentazione che attesti la prenotazione o copia della fattura/ricevuta fiscale che attesti l'effettuazione dell'intervento;
- eee) veicoli di operatori economici che accedono o escono dai posteggi dei mercati settimanali o delle fiere autorizzate dall'Amministrazione comunale;
- fff) veicoli a servizio di persone soggiornanti presso le strutture ricettive (es. alberghi, B&B, ostelli, ...) site nelle aree delimitate, esclusivamente per arrivare/partire dalla struttura medesima, dotati di prenotazione oppure facendo pervenire al Corpo di Polizia Locale, nei dieci giorni successivi, apposita attestazione vistata dalla struttura ricettiva, ovvero copia della fattura rilasciata dalla suddetta struttura in cui risultino intestatario e targa del veicolo, a condizione che la struttura stessa sia situata all'interno del Comune;
- ggg) autocarri di categoria N2 e N3 (autocarri aventi massa massima superiore a 3,5 tonnellate) limitatamente al transito dalla sede operativa dell'impresa titolare del mezzo alla viabilità esclusa dai divieti e viceversa.

Deroghe già previste dalla normativa nazionale e comunitaria per:

1. veicoli adibiti al servizio postale universale o in possesso di licenza/autorizzazione ministeriale di cui alla direttiva 97/67/CE come modificata dalla direttiva 2002/39/CE (D.Lgs. n. 261/99);
2. veicoli muniti di autorizzazione alla circolazione di prova ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 24 novembre 2001, n. 474 e i veicoli muniti di autocertificazione degli esercenti di officine di autoriparazione per lo svolgimento delle prove tecniche.